

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2020/2022

della Fondazione Idis-Città della Scienza

INTRODUZIONE

Con legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. anticorruzione, in vigore dal 28 novembre 2012), il legislatore ha dettato le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, delineando un sistema di prevenzione basato sul Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti, PNA) a livello nazionale e su Piani triennali di prevenzione della corruzione (d'ora in avanti, PTPC) a livello di ciascuna Amministrazione.

Il **PNA 2019** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 agosto 2019), predisposto ed adottato dall'ANAC ai sensi dell'art. 19 della legge n. 90/2014 (che ha trasferito all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni) rappresenta lo strumento attraverso il quale il legislatore - in linea con le rilevanti modifiche legislative recentemente intervenute (in particolare, il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) - ha individuato concretamente le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

In particolare, come si può leggere al punto **3 (ambito soggettivo)** del suddetto PNA 2019, la disciplina in materia di trasparenza di cui all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013 (introdotto dal d.lgs. n. 97/2016) prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, alle fondazioni e agli enti assimilati, tra i quali certamente rientra la Fondazione-Idis Città della Scienza (d'ora in avanti, per brevità, Fondazione).

Per tali soggetti il PNA rappresenta atto generale di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 ed integrative di quelle già adottate.

In merito alla gestione dei rischi di corruzione, il PNA 2019 ha deciso di confermare le indicazioni già fornite con i PNA precedenti, da cui si legge:

“Al fine di realizzare un’azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio di fenomeni corruttivi e presentano il seguente contenuto minimo:

- *individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente;*
- *previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;*
- *previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;*
- *individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative;*
- *regolazione di procedure per l’aggiornamento;*
- *previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;*
- *regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante;*
- *introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Con particolare riguardo al “*Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione*” si consigliano le seguenti indicazioni metodologiche:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno, da rendere effettiva e da migliorare;
- b) la mappatura dei processi, che si raccomanda sia effettuata su tutta l'attività svolta dall'amministrazione e ente non solamente con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" ma anche a tutte le altre aree di rischio;
- c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili;

LE NUOVE CONDIZIONI DEL CONTESTO

Va qui ricordato che la Fondazione Idis-Città della Scienza, sensi dell'art 3, comma 26, del D.lgs. 163/2006, si configura come organismo di diritto pubblico.

Inoltre, nell'adunanza dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Partendo da tale quadro normativo, come da ultimo modificato, e tenuto conto della mutata realtà istituzionale ed organizzativa della Fondazione Idis-Città della Scienza, si stabilisce di procedere mantenendo il seguente modello organizzativo, essenziale al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno corruttivo, nell'attesa di una revisione del modello normativo e organizzativo interno della Fondazione: Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) con i contenuti minimi richiesti dal PNA 2019, per quanto compatibili con la realtà della Fondazione Idis, che include gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Art. 1

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

In ossequio a quanto previsto dalla soprarichiamata normativa, con atto del 06 marzo del 2020 del Presidente della Fondazione, è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il Sig. Antonio Lettieri, C.F. LTTNTN60M07F839T, attualmente responsabile RASA per la Fondazione Idis all'interno dell'ANAC.

In attuazione del PNA 2019, il RPCT è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Piano.

Art. 2

Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione e interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione

In primis, occorrono alcune precisazioni terminologiche.

Per "rischio" s'intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, dunque, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per "corruzione" (v. PNA del 2019, Parte I p. 2) si intendono quei "comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli".

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricoprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

L'ANAC, con delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione

straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La rotazione straordinaria”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all’assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all’assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

La suddetta legge n. 190/2012 ha individuato determinate aree di rischio comuni a tutte le Amministrazioni e agli enti assimilati. Tali aree, elencate nell’art. 1, comma 16 della citata normativa, si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

Con precipuo riguardo alla realtà istituzionale ed organizzativa della Fondazione Idis-Città della Scienza, nonché alle finalità perseguite e alle attività poste in essere dalla medesima, i procedimenti sopra elencati individuati dalla legge come “aree di rischio” si riducono a:

1. i procedimenti finalizzati all’acquisizione e alla gestione del personale;
2. i procedimenti volti all’affidamento di lavori, servizi e forniture e di ogni altro tipo di commessa.

1 Area dei procedimenti finalizzati all’acquisizione e alla gestione del personale:

Reclutamento del personale e gestione delle progressioni di carriera. Conferimento di incarichi di collaborazione.

Per l'espletamento di tali procedure si individuano i seguenti rischi:

- a) “personalizzazione” delle previsioni dei requisiti di accesso ai concorsi/selezioni;
- b) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo: la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare particolari candidati; la regolare composizione della Commissione di concorso/selezione finalizzata al reclutamento dei candidati;
- c) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- d) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di particolari candidati e progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- e) genericità o insufficienza della motivazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare particolari soggetti.

Il grado di rischio riscontrato nell'area *sub 1.* è medio/alto. Al fine di eliminare tale rischio, così come confermato dal PNA, la Fondazione ha individuato le seguenti misure strategiche di prevenzione:

- Procedimentalizzazione e definizione di procedimenti standardizzati (mappatura);

- Monitoraggio semestrale sulle misure di prevenzione adottate da parte del RPCT;
- Elaborazione di Regolamenti interni (il regolamento albo esterni fornitori della Fondazione per incarichi di collaborazione è in fase di elaborazione);
- Controlli sulle dichiarazioni sostitutive a campione da parte del RPCT;
- Aggiornamento del personale della Fondazione coinvolto nelle suddette attività.

2 Area dei procedimenti finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture e di ogni altro tipo di commessa.

Per l'espletamento di tali procedure si individuano i seguenti rischi:

- a) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un determinato concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione o indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata impresa, con la conseguente restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche);
- b) uso distorto dei criteri di gara finalizzato a favorire un determinato Operatore economico;
- c) mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara cui la Commissione giudicatrice deve attenersi per la decisione dell'assegnazione dei punteggi alle offerte, con particolare riguardo alla valutazione degli elaborati progettuali;
- d) abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un determinato Operatore economico.

Il grado di rischio riscontrato nell'area *sub 2.* è medio/alto. Al fine di eliminare tale rischio, così come confermato dal PNA 2020, la Fondazione ha individuato le seguenti misure strategiche di prevenzione:

- Procedimentalizzazione e definizione di procedimenti standardizzati (mappatura);
- Monitoraggio semestrale sulle misure di prevenzione adottate da parte del RPCT;
- Elaborazione di Regolamenti interni (es. il regolamento delle procedure di acquisti sotto-soglia della Fondazione è in fase di elaborazione);
- Controlli sulle dichiarazioni sostitutive a campione da parte del RPCT;
- Aggiornamento del personale della Fondazione coinvolto nelle suddette attività.

E' evidente che si ritiene fondamentale il pieno coinvolgimento di tutti coloro che sono agli apici delle attività "amministrative", nonché di tutti i responsabili di ufficio, sia nei momenti della redazione del piano che nelle fasi di monitoraggio che nella definizione degli obiettivi per ufficio. Inoltre la condivisione con tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo **per la qualità del PTPCT e delle relative misure**, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione.

Art. 3 Formazione

I dipendenti della Fondazione impegnati, a vario titolo, nelle procedure di cui alle suddette aree cc.dd. a rischio saranno destinatari di corsi di formazione e/o aggiornamento aventi ad oggetto, in particolar modo, le procedure di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di rendere edotti tali soggetti dei possibili rischi conseguenti alle attività poste in essere nell'ambito delle procedure *de quibus* ed evitare il verificarsi di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Art. 4 Procedure per l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione al rischio dei documenti corruttivi

Le decisioni inerenti le attività di cui alle suddette aree cc.dd. a rischio, necessarie per mettere la Fondazione al riparo da qualsiasi fenomeno di corruttela, verranno assunte dal RPCT, nella persona del

Sig. Antonio Lettieri, secondo le indicazioni e il costante controllo del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

Art. 5

Codice di comportamento

Con riguardo al comportamento dei dipendenti della Fondazione – ed in particolar modo dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle suddette attività cc.dd. a rischio – il Codice di comportamento (etico) della Fondazione in vigore, allegato al presente (**all. 1**), è stato predisposto con regolamento interno della Fondazione del 26 aprile 2019.

Il Codice, di cui sono stati resi edotti tutti i dipendenti e collaboratori di quest'ultima, è stato pubblicato sul profilo istituzionale della Fondazione.

Art. 6

Procedure per l'aggiornamento delle misure adottate

L'aggiornamento delle misure di prevenzione strategiche adottate dalla Fondazione rappresenta una fase fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. A tal fine, il RPCT è chiamato a monitorare opportunamente, con cadenza semestrale, la funzionalità delle misure adottate con particolare riguardo alle *performance* raggiunte dalla Fondazione nelle varie attività svolte.

Art. 7

Informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli adottati

Con cadenza semestrale il RPCT è chiamato a riferire al Consiglio d'Amministrazione sull'attuazione dei modelli di anticorruzione adottati dalla Fondazione e sull'attività degli uffici della medesima a vario titolo coinvolti in tali attività.

Art. 8

Sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'Amministrazione vigilante

Si prevede un raccordo costante tra la Fondazione ed i Soci Istituzionali fondatori. Con cadenza annuale la Fondazione invia una relazione sulle attività poste in essere dalla medesima, con la denuncia degli eventuali fenomeni di corrutela riscontrati.

Art. 9

Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure anticorruzione adottate

Il mancato rispetto delle procedure anticorruzione è oggetto di responsabilità disciplinare secondo l'allegato Codice di comportamento (**all. 1**), il Ccnl di riferimento e le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in riferimento alla gravità del fatto commesso nel caso concreto.

Si allegano al presente Piano:

1. Codice di comportamento – Regolamento aziendale;
2. Certificato sistema qualità.